

Condizioni Generali di Vendita Italia

1.

Le presenti Condizioni Generali di Vendita costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti i contratti di compravendita o di fornitura (di seguito i "Contratti") che verranno conclusi tra Silgan White Cap Italia S.r.l. (il "Venditore") e qualsiasi suo cliente (l'"Acquirente") anche se non formalizzate nuovamente in occasione della stipula di ogni Contratto.

Eventuali diversi Termini e Condizioni generali dell'Acquirente, che non siano espressamente accettati dal Venditore per iscritto, non saranno in alcun modo vincolanti per il Venditore stesso.

2.

I preventivi sottoposti ai clienti dal Venditore non creano alcun vincolo od obbligo a carico dello stesso e non integrano una proposta contrattuale. Il Venditore sarà completamente libero di vendere a terzi i beni cui i preventivi si riferiscono. Soltanto i Contratti scritti conclusi con le modalità di cui al successivo punto 3 saranno vincolanti per il Venditore.

3.

Il contratto di vendita si perfeziona quando il relativo Contratto è formalizzato contestualmente per iscritto dal Venditore e dall'Acquirente (congiuntamente le "Parti") oppure quando la Parte che ha formulato la proposta scritta contrattuale riceve l'accettazione scritta dell'altra senza modifiche, aggiunte o cancellazioni alla proposta. Una qualunque proposta del Venditore perderà automaticamente di efficacia ove non gli pervenga l'eventuale accettazione scritta dell'Acquirente entro dieci giorni da quando questi abbia ricevuto detta proposta.

4.

Il termine di consegna decorrerà dalla data di formalizzazione del Contratto secondo quanto indicato al precedente punto 3, salvo diversa previsione del Contratto, e sarà considerato rispettato, se, entro il termine di consegna, la merce sarà partita dallo stabilimento o dal magazzino del Venditore, o se all'Acquirente sarà stata data comunicazione scritta che la merce è pronta per la spedizione. Pertanto la consegna si considererà effettuata alla data di partenza della merce o, in caso di consegna ex works (EXW), alla data della comunicazione all'Acquirente. Il Compratore non potrà rifiutare senza giusta causa di ricevere consegne parziali.

5.

Fermo quanto indicato al precedente paragrafo 4, i termini di consegna sono meramente indicativi. La mancata consegna della merce nei termini prefissati non dà diritto all'Acquirente di risolvere il Contratto e/o di ottenere il risarcimento dei danni.

6.

La merce decorata e/o comunque personalizzata così come la merce oggetto di consegne ripartite in base ad un Contratto che preveda solo il quantitativo complessivo e l'emissione di singoli ordini di consegna, dovrà essere ricevuta o ritirata entro il termine massimo di sei mesi dalla formalizzazione del Contratto (anche ove i relativi ordini non fossero stati emessi). Nel caso in cui l'Acquirente non dovesse rispettare l'obbligo di ritiro della merce o di ricezione della consegna, il Venditore avrà diritto di addebitargli alla scadenza del suddetto periodo di sei mesi l'intero prezzo di acquisto e i costi di magazzinaggio per la merce non ritirata e/o comunque non oggetto di ordini di consegna.

7.

Consegna, resa, spedizione e trasferimento di rischio saranno disciplinati dalle condizioni della norma Incoterms (di cui dovrà trovare applicazione la versione di volta in volta più recente, emendamenti compresi), concordata dalle Parti con il Contratto.

8.

Fermo quanto stabilito al precedente punto 5, se casi di Forza Maggiore e convenuto pertanto che i termini di consegna sono meramente indicativi, comprese manifestazioni sindacali e loro conseguenze, scioperi anche aziendali, interruzioni di attività, ritardi nella consegna di materiali grezzi nonché interruzioni di forniture e dell'alimentazione elettrica, dovessero impedire al Venditore di onorare i propri impegni, la data di consegna verrà automaticamente prorogata di un periodo tempo corrispondente alla durata dell'interruzione sempre che la consegna o la prestazione non divengano impossibili. Il Venditore non sarà responsabile neanche per gli avvenimenti sopra citati qualora si verificassero nel corso di un'inadempienza in atto.

9.

Bancali e altri contenitori, accessori inclusi, ad eccezione soltanto degli imballaggi usa e getta, dovranno essere restituiti dall'Acquirente entro quattro settimane dalla consegna dei prodotti e in buone condizioni, allo stabilimento o al magazzino del Venditore che li avranno forniti. Scaduto tale termine il Venditore avrà la facoltà di addebitare all'Acquirente il costo di tali imballaggi.

10.

E' esclusa qualunque garanzia del Venditore per i prodotti usati.

Il Venditore garantisce unicamente che al momento della consegna i prodotti nuovi dallo stesso consegnati saranno conformi alle previsioni contrattuali e saranno realizzati, nei limiti di seguito indicati, secondo le specifiche concordate. Il Venditore si atterrà, infatti, allo spessore e al peso della lamina come da specifiche, e cercherà di avvicinarsi il più possibile alle gradazioni del colore previste dalle specifiche. Per ragioni tecniche il Venditore non ne garantisce la stretta conformità. Nei casi in cui la produzione sia effettuata sulla base di disegni, specifiche, campioni, ecc. forniti dall'Acquirente, quest'ultimo sarà responsabile della loro idoneità alla realizzazione.

Nell'utilizzo dei prodotti del Venditore, l'Acquirente dovrà attenersi all'integrare rispetto di ogni normativa applicabile, assumendone ogni responsabilità.

Secondo le consuetudini consolidate della categoria è ammessa una percentuale di scarto sul totale della merce consegnata nella misura dell'1%.

In base alle condizioni della produzione il venditore si riserva il diritto di consegnare fino al 10% in più o in meno della merce ordinata, senza per questo incorrere in alcun inadempimento contrattuale.

11.

Il periodo di garanzia è di un anno a partire dalla data di consegna della merce per i contratti di vendita o fornitura nazionali, ossia in favore di soggetti domiciliati in Italia, e invece di due anni, sempre dalla data di consegna, per i contratti di vendita o fornitura internazionale. Pertanto, fermo il termine di venti giorni per la denuncia di eventuali difetti previsto al successivo paragrafo 12, decorso il termine rispettivamente di uno o due anni l'Acquirente perderà qualunque diritto di garanzia.

12.

Fermo il termine di durata della garanzia di cui al precedente punto 11, le eventuali denunce e contestazioni per vizi o mancanza di qualità dei prodotti e/o relative ai quantitativi consegnati dovranno essere formulate per iscritto e inviate dal Compratore al Venditore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della merce, e ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 1495 cod. civ.

13.

Fermo quanto previsto ai precedenti paragrafi 10, 11 e 12, in ogni caso il Venditore sarà responsabile della garanzia prestata, nei relativi limiti, soltanto qualora l'Acquirente (i) abbia provveduto a verificare la merce alla consegna, anche eseguendo test di prova su determinati pacchi o collaudi, procedendo altresì a prove di riempimento e alla conduzione di test produttivi, anche eseguendo prove di prestazione, e (ii) abbia provveduto a denunciare per iscritto entro il termine previsto dal precedente paragrafo 12, gli eventuali difetti rilevati.

Nel caso di contestazioni e denunce, il Venditore dovrà essere coinvolto nella relativa valutazione. La merce oggetto di contestazione dovrà essere tenuta a disposizione del Venditore. L'Acquirente dovrà pertanto consentire al Venditore di verificare la merce oggetto di contestazione con breve preavviso.

In caso di disaccordo tra le Parti circa l'esistenza e/o l'entità di vizi e/o mancanza di qualità, la questione sarà rimessa ad un esperto designato, su richiesta della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Parma, Italia. La decisione dell'esperto sarà vincolante e inoppugnabile per le Parti, salvo in caso di dolo dell'esperto, di errore manifesto e rilevante in cui sia incorso, di violenza o dolo dallo stesso subito. I costi e onorari dell'esperto saranno sostenuti dalle Parti nella misura del 50% ciascuna.

Qualora merce scartata o merce con difetti palesi venga modificata, utilizzata o lavorata senza il preventivo consenso scritto del Venditore, la stessa sarà considerata come commercialmente idonea e accettata a tutti gli effetti dall'Acquirente, il quale dovrà conseguentemente tenere altresì il Venditore indenne da qualsiasi responsabilità come produttore.

14.

Ove si trattasse di reclami fondati ricevuti entro i termini sopra stabiliti, il Venditore, a suo insindacabile giudizio, provvederà a riparare o sostituire la merce oggetto della denuncia entro un ragionevole periodo di tempo stabilito dall'Acquirente. I costi di sostituzione di merce contestata dovranno essere sostenuti dall'Acquirente purché la consegna non debba avvenire in un luogo diverso da quello di svolgimento dell'attività dell'Acquirente. Ove il Venditore non fosse in grado di riparare o sostituire la merce entro il suddetto termine ragionevole, l'Acquirente avrà diritto alla riduzione del prezzo di acquisto o, in caso di vizi rilevanti, alla risoluzione del Contratto. Eventuali difetti riguardanti soltanto una parte non rilevante della merce consegnata non daranno diritto all'Acquirente di risolvere il Contratto per il restante quantitativo.

In caso di contestazioni tra le Parti circa la congruità del termine fissato dall'Acquirente per la riparazione o la sostituzione dei beni o circa l'ammontare della riduzione del prezzo, troveranno applicazione le previsioni del terzo comma del precedente paragrafo 13.

15.

Il Venditore non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni indiretti subiti dall'Acquirente, e in particolare, in via meramente esemplificativa, dei danni per mancato guadagno e/o da mancata produzione o per qualsivoglia perdita finanziaria subita dall'Acquirente. Fermo quanto sopra saranno risarcibili unicamente i danni che siano rigorosamente conseguenza immediata e diretta dei difetti o mancanza di qualità dei prodotti, ferme le limitazioni ed esclusioni di garanzia di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita.

16.

I rimedi di cui ai precedenti paragrafi 14 e 15 saranno gli unici cui l'Acquirente avrà diritto in caso di consegna di prodotti difettosi e/o con mancanza di qualità.

17.

E' espressamente esclusa qualunque garanzia per difetti e/o mancanze di qualità non rilevanti, anche se riguardanti la totalità o la maggior parte dei prodotti consegnati.

18.

Il Venditore non sarà in alcun modo responsabile dei danni causati da un uso improprio o erroneo dei prodotti, da un'installazione o un'applicazione errate da parte dell'Acquirente o di terzi, da usura, trattamento non corretto o disattento, o per le conseguenze di attività di sostituzione o riparazione inidonee effettuate dall'Acquirente o da terzi, a meno che non siano state previamente concordate con il Venditore.

19.

Il Venditore non sarà in alcun modo responsabile dei danni che possano direttamente o indirettamente derivare da inadempimenti e/o da omissioni rispetto alle istruzioni generali d'impiego del Venditore, o da inadempimenti e/o omissioni o conflitti che possano sorgere tra le raccomandazioni generali d'impiego del Venditore o le buone prassi di settore e i procedimenti abitualmente seguiti dall'Acquirente.

20.

Il Venditore non avrà alcuna responsabilità in relazione ai prodotti finali che verranno confezionati utilizzando macchinari, contenitori, scatole, chiusure o contenitori aventi chiusure di sua fabbricazione, o comunque per quanto riguarda qualsiasi altro uso dei contenitori o delle chiusure suindicate, limitando la sua garanzia al rispetto delle caratteristiche tecniche pattuite con il Contratto. Spetta all'Acquirente di controllare prima dell'uso se i contenitori o le chiusure sono idonei alla conservazione dei prodotti da immettere negli stessi. Il Venditore non risponde dell'uso che verrà fatto dei suoi contenitori e chiusure, non essendo peraltro tenuto neppure a conoscere la loro destinazione e le modalità di impiego da parte dell'Acquirente.

21.

Il Venditore non sarà inoltre in alcun modo responsabile per le litografie da realizzare sui suoi contenitori e chiusure, nonché per i marchi di fabbrica, nomi, diciture varie, stemmi, disegni, ecc. richiesti o applicati dall'Acquirente, impegnandosi quest'ultimo a tenere indenne il Venditore da ogni azione a qualsiasi titolo intentata da terzi.

22.

Il Venditore si riserva la facoltà di rifiutare o di non continuare le forniture qualora ritenga che i marchi, i nomi, le diciture, i disegni, ecc. costituiscano contraffazioni o possano costituire oggetto di un'azione per concorrenza sleale ecc. ferma comunque restando l'esclusione di ogni sua responsabilità al riguardo.

23.

L'esclusione e limitazione di responsabilità del Venditore varrà anche per quanto attiene alla responsabilità di suoi dipendenti, rappresentanti e altri ausiliari.

24.

I prezzi di vendita sono concordati tra le Parti nel Contratto.

25.

Il pagamento della merce deve essere effettuato presso la sede del Venditore alla data indicata nel Contratto.

26.

L'Acquirente è tenuto ad effettuare o continuare i pagamenti nei termini pattuiti, anche in caso di contestazione.

27.

In conformità al disposto dell'art. 1460 cod.civ., l'inadempimento o il semplice ritardo nel pagamento del prezzo dà diritto al Venditore di sospendere le forniture in corso con effetto immediato e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni, nonché gli interessi di mora sulle somme dovute che verranno calcolati ad un tasso pari all'EURIBOR a tre mesi maggiorato di 300 punti base.

28.
Il Venditore ha diritto di cedere o trasferire liberamente a terzi i propri crediti nei confronti dell'Acquirente.

29.
Se così previsto nel Contratto, i beni che ne costituiscono oggetto saranno venduti con riserva di proprietà in conformità alle previsioni dell'art. 1523 cod.civ.. In caso contrario, la proprietà e il possesso si trasferiranno all'Acquirente alla consegna, da determinarsi in base alle Norme Incoterms applicabili. In ogni caso il rischio passerà all'Acquirente alla consegna in conformità alle Norme Incoterms.

30.
Per ogni azione o contestazione e per tutti gli effetti di legge si intende eletto dalle Parti domicilio Parma, Italia, presso lo studio dell'Avv. Maria Elisabetta Contino, in 43121 Parma, Strada della Repubblica n. 31, anche in caso di chiamata in causa per intervento o garanzia; l'emissione di tratte od assegni dell'Acquirente non costituisce deroga.

31.
La versione inglese delle presenti Condizioni Generali di Vendita è fatta solo a scopo di comodità e in caso di conflitto con quella italiana sarà quest'ultima a prevalere.

32.
Le presenti Condizioni Generali di Vendita e il contratto di compravendita, ossia il Contratto, (di cui formano parte integrante e sostanziale) sono disciplinate dalla legge italiana.
Per ogni e qualsiasi controversia in qualunque modo originata o relativa alle presenti Condizioni Generali di vendita e/o al contratto di compravendita o fornitura (il Contratto), incluse quelle relative alla loro interpretazione o esecuzione, sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Parma, cui spetterà anche la relativa esclusiva giurisdizione.

In segno di presa visione piena e incondizionata accettazione delle Condizioni Generali sopra riportate

Luogo e data

L'Acquirente

In conformità alle previsioni degli art. 1341 e 1342 cod.civ., l'Acquirente dichiara di avere attentamente esaminato e di approvare specificamente le seguenti clausole delle sopra estese Condizioni Generali di Vendita: 1 (efficacia delle presenti Condizioni Generali di Vendita; inefficacia eventuali condizioni generali dell'Acquirente); 2 (assenza di effetti vincolanti dei preventivi del Venditore); 3 (formalizzazione del Contratto; limitata efficacia temporale della proposta del Venditore); 4 (termini di consegna; divieto a carico dell'Acquirente di rifiutare consegne parziali salvo per giusta causa); 5 (efficacia meramente indicativa dei termini di consegna; esclusione del diritto dell'Acquirente alla risoluzione del Contratto e al risarcimento dei danni in caso di ritardo) 6 (termini massimi di ritiro/ricezione e/o di emissione di ordinativi di merci; conseguenze a carico dell'Acquirente in caso di mancato rispetto di detti termini); 7 (termini e modalità di consegna, resa, spedizione e trasferimento del rischio); 8 (forza maggiore; esclusione del diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno anche in caso di preesistente inadempimento del Venditore); 9 (termini per la restituzione degli imballaggi da parte dell'Acquirente; conseguenze a suo carico, e in particolare addebito del relativo costo, in caso di mancato rispetto); 10 (esclusione e limitazioni delle garanzie e responsabilità del Venditore per vizi e mancanza di qualità dei prodotti; obblighi e responsabilità dell'Acquirente; percentuale di scarto ammessa, tolleranze nei quantitativi di merce consegnata); 11 (durata della garanzia); 12 (termini di decadenza per la denuncia di eventuali vizi e mancanza di qualità e/o quantitativi consegnati); 13 (condizioni per poter godere della garanzia; oneri dell'Acquirente; perdita della garanzia da parte dell'Acquirente e suo obbligo di manleva a favore del Venditore; competenza e deferimento di questioni ad un esperto in caso di disaccordo tra le Parti; efficacia e inoppugnabilità della relativa decisione); 14 (esclusivi rimedi in caso di garanzia; scelta esclusiva del Venditore; casi di esclusione del diritto di risolvere il contratto; competenza e deferimento di questioni ad un esperto in caso di disaccordo tra le Parti; efficacia e inoppugnabilità della relativa decisione); 15 (esclusione e limitazione dei diritti risarcitori dell'Acquirente); 16 (unici rimedi in caso di difetti e mancanza di qualità dei prodotti); 17 (esclusione di qualsiasi garanzia in caso di difetti o mancanza di qualità non rilevanti); 18 (esclusione di responsabilità del Venditore); 19 (esclusione di responsabilità del Venditore); 20 (esclusione di responsabilità del Venditore; oneri dell'Acquirente); 21 (esclusione della responsabilità del Venditore; obblighi e responsabilità dell'Acquirente in caso di pretese di terzi); 22 (diritto del Venditore di rifiutare o sospendere forniture; esclusione di responsabilità del Venditore); 23 (esclusioni e limitazioni di responsabilità a favore dei dipendenti, rappresentanti e ausiliari del Venditore); 26 (clausola solve et repete, ossia obbligo di adempiere agli obblighi di pagamento per poter sollevare contestazioni); 27 (diritto del Venditore di sospendere le forniture e di pretendere interessi moratori in caso di ritardi nei pagamenti; saggio degli interessi moratori); 29 (riserva di proprietà; trasferimento della proprietà, del possesso e dei rischi all'Acquirente); 30 (elezione di domicilio e relativo luogo); 32 (legge applicazione; foro esclusivamente competente e avente esclusiva giurisdizione).

Luogo e data

L'Acquirente